

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Dott. Giorgio Lalle

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 8/2016 nei confronti di:

STEFANO SCARPINITI

* * *

In seguito alla trasmissione da parte della Procura Federale, pervenuta per il tramite della Segreteria della Federazione il 18.5.2016, della segnalazione della Sig.ra Garofalo Carmela, Presidente della Giuria giudicante il concorso Nazionale A***, svoltosi presso l'impianto A.D.I.M, sito ad Augusta (SR), nei giorni 6, 7 e 8 maggio 2016, venivano sottoposti, in conformità della competenza di questo Giudice, i fatti riguardanti il maltrattamento di un cavallo partecipante alla suindicata gara.

In particolare, la Sig.ra Garofalo denunciava "le brutalità subite dal cavallo Come on boy" (microchip n. 941000011118793), a seguito delle ripetute frustate e percosse compiute nel campo di prova dal suo cavaliere, Stefano Scarpiniti, Brevetto F.I.S.E. n. 37525/M, nella giornata dell'8.5. u.s., successivamente alla sua eliminazione dalla gara. A dimostrazione di quanto accaduto allegava il verbale del veterinario e la relazione dello steward.

Esponeva di essere stata chiamata con urgenza dallo steward del concorso, Simona Maricchiolo, la quale le diceva di accorrere in campo di prova perché il cavaliere Stefano Scarpiniti stava frustando il suo cavallo ripetutamente.

Quest'ultimo, tuttavia, era già stato portato nel box dal cavaliere il quale ammetteva le frustate e "se ne scusava".

Le sue condizioni di salute venivano verificate dal veterinario di servizio, Dott. Gianluigi Carfi, il quale, dopo aver constatato che il cavallo era intento a mangiare, era stato incapezzato e non manifestava "agitazione e/o nervosismo", evidenziava, tuttavia, "una tumefazione della lunghezza di 25-30 cm e larghezza di 2

cm a carico del collo a destra nel suo terzo medio inclinato obliquamente alto a DX basso a SX” e che “alla palpazione, la tumefazione era modicamente calda e dolente”.

Quindi, il Dott. Carfi concludeva il suo verbale dichiarando che "tale lesione è probabile esito di ripetute frustate”.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del predetto Regolamento, avendo ritenuto sussistere un comportamento anti-regolamentare, apriva procedimento nei confronti di Stefano Scarpiniti e fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 28.5.2016, concedendo il previsto termine di due giorni prima della decisione per il deposito di memoria difensiva e documenti.

In seguito alla tempestiva comunicazione del provvedimento, non perveniva alcuna difesa scritta del Sig. Scarpiniti.

* * *

Preliminarmente è necessario evidenziare che la documentazione agli atti, dotata di fede privilegiata, non lascia dubbi sulla estrema gravità dei fatti denunciati che sono stati, oltretutto, ammessi dall'incolpato.

Ciò precisato, va osservato che:

- l'art.1 del Regolamento di Giustizia, al comma 2, lettera c, prevede, quale illecito disciplinare “ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo che espliciti mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio (psicologico e non) non necessario all'animale”;
- il Regolamento Veterinario FISE , nel capitolo dedicato alla “tutela del benessere del cavallo”, all'art. 2, prescrive che “nessuno può abusare di un cavallo nel corso di una manifestazione FISE o in qualsiasi altra occasione”; con il termine abuso, è inteso “qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o disagio non necessario a un cavallo”; inoltre, la suddetta disposizione

prevede esplicitamente tra i comportamenti vietati in quanto integranti abuso, al n.1 “Frustare o percuotere in modo eccessivo il cavallo” e, al n. 6, “Malmenare il cavallo”.

Infine, il Regolamento FISE per la Tutela del Cavallo Sportivo, all’art. 1, enuncia tra i principi generali:

- “il rispetto del cavallo, quale essere senziente”;
- “la tutela del benessere del cavallo” che costituisce “la base e al contempo criterio primario cui devono fare riferimento tutte le normative e regolamentazioni federali”;
- “la corretta relazione e convivenza con lo stesso”.

La stessa norma riconosce, altresì, come atleti, sia il cavaliere che il cavallo “cui spettano diritti e tutele”, concludendo che “coloro che praticano gli sport equestri sono dunque chiamati, secondo un principio di responsabilità a compiere scelte etiche profonde che incidono sulla vita e sul destino di un altro essere vivente”.

L’art. 4, Reg. cit, intitolato “pratiche vietate”, ricomprende tra queste, il “far avanzare gli equidi o punirli con strumenti che producono shock elettrici, quali speroni, fruste o pungoli elettrici”.

Le suindicate norme regolamentari trovano applicazione, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, a tutti i cavalli sportivi iscritti nei ruoli FISE e in possesso di un documento FISE nell’ambito di qualsiasi attività siano impiegati, ed a tutti i tesserati.

Nella specie, il Sig. Scarpiniti, tesserato FISE come indicato in premessa, si è reso responsabile della violazione di tutte le disposizioni citate.

Peraltro, dalla relazione dello steward, Simona Maricchiolo, emergono altri particolari significativi in ordine alla condotta assunta da tale cavaliere.

Invero, viene riferito che quest’ultimo, dopo essere uscito dal campo di gara “in modo molto agitato” presumibilmente in

ragione della sua eliminazione dalla competizione ed essersi recato “nel campo di lavoro attiguo al campo di prova”, “frustava e colpiva il cavallo con le mani e con le gambe ripetutamente e soprattutto sulla testa davanti ad adulti e bambini attirati dal rumore delle frustate”.

Le sopra descritte modalità di svolgimento dei fatti *de quibus* rivelano che lo Scarpiniti ha agito in conseguenza di uno stato di nervosismo e d'ira, verosimilmente cagionato dalla sua eliminazione, che ha ingiustamente riversato sul suo cavallo dando così libero sfogo ai propri istinti, senza curarsi minimamente della presenza di un pubblico, fatto sia di adulti che di bambini, e del senso di disagio e di offesa del comune sentimento verso gli animali che era in grado di provocare in loro con tale comportamento.

Il che comporta l'applicazione a carico del Sig. Scarpiniti, delle circostanze aggravanti di cui alle lettere c) f) ed i) dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

Il GSN irroga al tesserato Stefano Scarpiniti la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e da ogni carica e incarico federale e sociale per mesi 8 (otto) ex art. 6, lettera e) e f) Regolamento Giustizia vigente, comprensiva delle aggravanti di cui alle lettere c), f) ed i) dell'art. 8 dello stesso Regolamento.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 28.5.2016

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Giorgio Lalle